RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Art. 6

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

All'articolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «2-bis. Gli IRCCS di diritto privato, al fine di assicurare l'integrazione dell'attivita' assistenziale e dell'attivita' di formazione con l'attivita' di ricerca, entro il 31 marzo 2023 adeguano i propri atti di organizzazione in modo da garantire il coordinamento delle attivita' del direttore generale e quelle del direttore scientifico. 2-ter. Gli atti di organizzazione devono altresi' prevedere che il direttore scientifico, sia in possesso dei requisiti di comprovata professionalita' e competenza, anche manageriale, correlati alla specificita' dei medesimi Istituti, assicurando l'assenza di conflitto di interesse. 2-quater. Ferma restando l'autonomia giuridico-amministrativa di cui al comma 1, gli IRCCS di diritto privato inviano annualmente al Ministero della salute la programmazione dell'attivita' di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale con la relativa certificazione di una societa' di revisione indipendente, il bilancio sezionale della ricerca, un bilancio separato per i fondi pubblici, nonche' rendiconti finanziari dell'attivita' non economica ed economica. Essi inviano al Ministero della salute ogni atto di modifica della persona giuridica, di revisione della dotazione organica e della titolarita' dell'accreditamento sanitario. 2-quinquies. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo' verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento del carattere scientifico.».

Versione in vigore dal 31 dicembre 2022, non più in vigore dal 22 maggio 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Estremi	Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-200-2022/art-6-modifiche-all-articolo-12-del-decreto-legislativo-16-ottobre-2003-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it